

Convivenze senza matrimonio: punti di partenza e prospettive¹

Iole T. Mucciconi Albi

Introduzione

Tornare sul tema delle convivenze senza matrimonio può sembrare, in questo momento, inattuale in Italia. La questione non è nell'agenda politica del Governo, come usa dire, né il Parlamento mostra particolare interesse al tema. Da un punto di vista dell'incidenza statistica (che nel nostro Paese non ha ancora raggiunto le cifre nordeuropee), si attendono le elaborazioni dei dati raccolti attraverso l'ultimo censimento, e certamente quella sarà una verifica che non mancherà di destare interesse nell'opinione pubblica, oltre che negli ambienti scientifici. Ma il tema è di tale portata che una riflessione non è mai da ritenere fuori luogo, tanto più che in un momento di stasi dello scontro ideologico essa può avvantaggiarsi di una possibilità di pacatezza in più.

Si sa che quello della famiglia è un terreno che fa da cassa di risonanza di diverse sensibilità etiche, connesso com'è all'antropologia di riferimento; ma più che prendere pregiudizialmente posizione per una o l'altra o l'altra ancora tra i possibili "modelli" familiari, si può partire dall'analisi del percorso sin qui compiuto dalla tematica, avendo riguardo al luogo naturale in cui essa nasce e si sviluppa: quello giuridico. I tempi, infatti, sono maturi per qualche iniziale riflessione che voglia fare il punto, potendo fare tesoro, oltre che della speculazione delle scienze giuridiche e della produzione giurisprudenziale italiane, anche dell'esperienza del diritto positivo introdotto in altri Paesi europei.

L'Italia viene additata, dai fautori del "riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto", come il più arretrato tra i paesi dell'Occidente, per le scarse aperture dedicate al tema delle "famiglie fondate sulle convivenze" sia dalla giurisprudenza dei gradi superiori che, ancor meno, dal Legislatore. In effetti, l'importante ed imponente riforma del diritto di famiglia varata nel 1975 non prese in considerazione, se non indirettamente, la convivenza *more uxorio*: solo l'art. 317-*bis* del codice civile menziona i conviventi, in un quadro però di filiazione (la norma attribuisce "congiuntamente" la potestà sul figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori "qualora siano conviventi"). L'articolo è stato invocato a gran voce come la prova positiva della "rilevanza giuridica delle famiglie di fatto" da innumerevoli Autori, ma ben altra avrebbe potuto (e dovuto) essere la portata dell'intervento legislativo se vi fosse stata una volontà effettiva in tal senso. Neppure nelle Legislature successive, e sino ad oggi, è giunta a compimento la pur collaudata iniziativa legislativa²: ma su questo si tornerà oltre; ora conviene muovere da un *excursus* del percorso dottrinale.

Cenni sul percorso della dottrina

Tra le "domande" che il tema giuridico delle convivenze "di fatto" ha posto al mondo del diritto, schematizzabili nella domanda di legalità, nella domanda di giustizia e nella domanda di rilevanza giuridica, quella di "rilevanza giuridica" è stata oggetto dell'analisi della dottrina gius-civilistica (e costituzionalista) fin dai primi anni Settanta del secolo scorso. L'afflato rivoluzionario che investiva la famiglia si traduceva nella ricerca di nuove forme che potessero trovare espressione anche nel diritto. Quella della libera convivenza si mostrò come un'icona felice della possibilità di riconoscere il primato dei sentimenti oltre "la gabbia" del matrimonio, il segno che una famiglia esiste se esiste il legame dei sentimenti, al di là degli obblighi imposti dal diritto, sebbene ormai revocabili con il divorzio. Prendeva corpo così tanto l'utopia romantica della "famiglia luogo degli affetti", quanto la pretesa illuministica della assoluta e totale laicità dell'istituto matrimoniale (il rifiuto della celebrazione, atto dall'insopprimibile sapore canonistico, rimane tutt'oggi un granitico punto fermo di tante costruzioni interpretative); ma soprattutto si affermò la possibilità di dichiarare a gran voce che, se non vi è nulla di immutabile, men che meno immutabile è la famiglia. Affermare la "rilevanza giuridica" delle

“famiglie di fatto” (terminologia che ben presto si impose con evidente valenza ideologica) significò affermare la pari dignità della formazione spontanea accanto a quella legittima³.

Lo scontro tra scuole fu subito netto. Da un lato, vi era la dottrina “tradizionale”⁴, ancorata alla lettera dell’articolo 29 della Costituzione (che riconosce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”) e ispirata quindi ad una visione della famiglia risultante dalla reciproca ed ineliminabile compenetrazione dell’elemento “naturale” (l’incontro si può dire “progettuale” di un uomo e di una donna), con l’elemento giuridico (il matrimonio, atto *ad hoc*, insostituibile, generatore di *status* e votato a conferire la proiezione nel futuro alla volontà dei due soggetti). Dall’altra parte si poneva la dottrina emergente, che dell’altra dottrina aveva in profonda avversione soprattutto quella dichiarata certezza circa l’identità della famiglia, bollata come anacronistico “giusnatura-lismo”: non esiste una famiglia *tout court*, esiste la famiglia che è qui, ora. In nome di un radicale storicismo fu condotta la battaglia per il “riconoscimento giuridico” delle famiglie di fatto. La “società naturale” è privata di ogni eco di ontologismo ed è ravvisata e riconosciuta in qualsivoglia forma venga ad esistenza nella società; la presenza dell’atto di matrimonio diventa un elemento cui anettere, in forza della legge, un *favor*, ma nulla di più; la sua assenza si deve interpretare come il carattere distintivo di un “tipo” di famiglia, ma nulla di meno. Occorreva che l’ordinamento giuridico, in ossequio all’articolo 3 della Costituzione ed alle sue esigenze egualitarie, riconoscesse la parità delle funzioni svolte dalle due formazioni (quella legittima e quella di fatto: e qui si inserisce il ricorrente richiamo all’articolo 2 della Costituzione) e ne dichiarasse quindi la parità di statuto o, comunque, ne affermasse la dovuta tutela.

Nell’attesa dell’intervento del Legislatore, toccava alla giurisprudenza aprire la strada: ecco le sentenze pretorili (non sempre sconfessate dai Tribunali o dalla Corte di Cassazione) che iniziano ad introdurre nuove categorie nell’ermeneutica della convivenza, riconoscendo via via la natura di obbligazione naturale alle prestazioni patrimoniali tra conviventi, l’ammissione al risarcimento del danno per morte del convivente, i tentativi di superamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese nell’impresa familiare...

Gli anni Ottanta sono quelli che sanciscono l’introduzione del paragrafo “Famiglia di fatto” nel capitolo “Diritto di famiglia”: non vi è manuale di diritto privato, enciclopedia, rivista scientifica, rassegna di giurisprudenza che ignori più l’argomento. È anche il tempo delle monografie e della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/88, quella che ha esteso il diritto a succedere nel contratto di locazione, anche al convivente *more uxorio*, oltre agli altri soggetti conviventi, già presi in considerazione dalla legge. Nel frattempo, come è noto, da buona parte della letteratura sociologica giungeva, definitiva, un’altra “sentenza”: non c’è più una famiglia, vi sono tante famiglie: intorno all’uso del singolare o del plurale si accendono duelli ideologici tutt’ora aperti.

Sin qui si era sentita l’onda lunga dell’impegno innovativo di una dottrina ed una giurisprudenza alla ricerca di una nuova dogmatica o, più esatta-mente, impegnate a superare la dogmatica “tradizionale”, fondata su un principio di legalità strettamente inteso e su un formalismo ritenuto vuoto e funzionale ai poteri costituiti. Gli anni Novanta vedono invece un recupero del metodo dogmatico e una ritematizzazione della questione giuridica della “famiglia di fatto” molto significativa. Si abbandonano quasi totalmente gli indirizzi “equiparativi”, quelli che avevano puntato a porre sullo stesso piano la famiglia legittima e quella “di fatto”, vuoi attraverso la estensione per analogia alla seconda della disciplina della prima; vuoi attraverso la richiesta di una legge che definisse lo statuto delle famiglie di fatto avendo a riferimento la famiglia legittima. Al contrario, avanza in quegli anni una dottrina forse più in grado di trarre le vere conclusioni del caso, per nulla attratta dalla ricerca di un fondamento legale per la disciplina delle convivenze, e piuttosto indirizzata ad individuare nella libera volontà delle parti l’incidenza possibile del giuridico: autoregolamentazione, contratti “di convivenza”, ricorso al diritto delle obbligazioni..., diventano queste le parole d’ordine, fino al punto che la contrattualizzazione delle relazioni di tipo coniugale è autorevolmente individuata come la nuova ed irreversibile frontiera di tutto il diritto matrimoniale⁵.

L'evoluzione dell'iniziativa legislativa

Sintomatica di questa evoluzione dottrinale (alla quale, peraltro, non è estranea neanche la giurisprudenza), la parabola disegnata in Parlamento, nel succedersi delle Legislature, dall'iniziativa legislativa. Risale alla X Legislatura (fine anni '80) la prima presentazione di una proposta di legge espressamente indirizzata alla *Disciplina della famiglia di fatto* (Atto Camera n. 2340, d'iniziativa dei Deputati Cappiello ed altri, dell'allora Gruppo socialista italiano), affiancata da alcune previsioni di norme *ad hoc* inserite in un'altra proposta, recante *Nuove norme in materia di diritto di famiglia* (Atto Camera n. 1647, d'iniziativa dei Deputati Caldanese ed altri dell'allora Gruppo comunista italiano). Non è superfluo indugiare sul contenuto dei progetti di legge. Entrambi, come si può intuire, miravano a sancire l'ingerenza del diritto positivo nelle relazioni strette senza vincolo matrimoniale (così, ad esempio, per i rapporti patrimoniali si traeva ispirazione dal modello della comunione dei beni coniugali, si estendevano al convivente alcune situazioni giuridiche proprie del coniuge: in materia di impresa familiare, ad esempio, ma anche in campo penalistico e processual-penalistico). La grande differenza tra le due proposte stava nel fatto che la seconda non richiedeva particolari formalità per l'applicazione delle disposizioni ad una coppia convivente, lasciando aperto da un lato il problema della prova e dall'altro quello della "imposizione" di norme a chi volontariamente se ne era posto al di fuori; la prima, invece, avrebbe dato vita ad una forma tipizzata ed istituzionale di rapporto, dal regime legale, perché la coppia destinataria del regime stesso era preventivamente individuata attraverso un tempo minimo di convivenza risultante da iscrizione anagrafica, oppure da un atto pubblico, applicandosi automaticamente solamente in presenza di figli naturali. La proposta "Cappiello", poi, recava la novità della applicabilità anche alle coppie omosessuali, in quanto cripticamente destinata a "due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale".

Nelle Legislature seguenti si riproducono entrambi i modelli e si registra un incremento del numero di proposte. La XIII Legislatura evidenzia, poi, il percorso evolutivo della tematica già nell'introduzione di una terminologia nuova; tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica furono presentati i seguenti progetti di legge: Atti Camera n. 682 *Disciplina della convivenza more uxorio*; n. 1020 *Disciplina delle unioni civili*, n. 2870, *Norme sulle unioni civili* e n. 5933 *Disciplina successoria della convivenza giuridicamente rilevante*; e Atti Senato n. 616 *Disciplina della famiglia di fatto*, n. 935 *Normativa sulle unioni civili*, n. 1518 *Disciplina delle unioni civili* e n. 2527 *Disposizioni in materia di unioni civili*. La definizione "unione civile", che comincia a soppiantare quella di "convivenza *more uxorio*" o di "famiglia di fatto", fa intendere che il progetto di legge era (espressamente) indirizzato anche alle coppie dello stesso sesso (per le quali tra l'altro era stata presentata alla Camera un'apposita proposta: la n. 4657 *Disciplina dell'unione affettiva*).

Il processo si è compiuto nella Legislatura in corso, che segna la sparizione della formula "famiglia di fatto", così come quella di "convivenza *more uxorio*" per privilegiare da un lato le "unioni civili" e dall'altro la sperimentazione della nuova frontiera contrattuale. Le proposte pendenti risultano essere: gli Atti Camera n. 716 *Disciplina delle unioni civili*; n. 1232 *Norme sulle unioni civili*, n. 607 *Disciplina dell'unione domestica registrata*; n.1610 *Disciplina dell'unione affettiva*; n. 795 *Disciplina dei patti di convivenza*; gli Atti Senato n. 305 *Disciplina delle unioni civili* e n. 47 *Normativa sulle unioni civili*. I progetti indirizzati alle unioni civili ed ancor più quelli che hanno per oggetto esclusivamente il rapporto di coppia omosessuale (Atti Camera n. 607 e 1610), disegnano un regime nettamente ispirato al modello coniugale-matrimoniale, molto penetrante anche in caso di scioglimento del legame (legame che dovrebbe sempre risultare da iscrizione anagrafica o atto pubblico). Imbocca invece, e decisamente, una via nuova la proposta intitolata *Disciplina dei patti di convivenza*. Essa si colloca nel solco dell'autodisciplina, prevedendo la possibilità per due soggetti maggiorenni (senza preclusioni di stato o di sesso) di concludere accordi dal contenuto anche non patrimoniale, che rimangono rigorosamente nella sfera privato-privatistica di efficacia tra le parti. La proposta prevede anche alcune norme destinate a regolare lo scioglimento degli accordi.

Prima di provare a trarre qualche conclusione dal percorso brevemente descritto, vale la pena evidenziare che nel Parlamento italiano in buona sostanza si riproduce la varietà delle forme di disciplina

introdotte dagli ordinamenti giuridici di altri paesi europei di *civil law*⁶. In effetti, sin dai primissimi anni '80 del secolo scorso i Paesi Nord-europei hanno avviato il processo riformatore che ha condotto al varo di leggi apposite per le coppie di conviventi, sempre tenendo conto delle coppie omosessuali, ora in maniera congiunta ora disgiunta. Se la Norvegia esordì con una legge volta alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi latamente intesi e la Svezia introdusse dapprima la regolamentazione legislativa delle coppie eterosessuali, la Danimarca è stata la prima a legiferare esclusivamente per le coppie omosessuali, ideando la *registered partnership*, destinataria di un regime para-matrimoniale. Il modello danese si è riprodotto in altri Paesi (Norvegia, Svezia, Islanda, Olanda...); ad esso si ispirano anche le proposte italiane sull'unione affettiva e più ancora sull'unione domestica registrata. Ma naturalmente si moltiplicano anche le leggi per le coppie eterosessuali non sposate, tra cui vanno menzionate quelle varate in Spagna dalle comunità autonome della Catalogna, della Navarra e d'Aragona, modellate anch'esse sul rapporto di coniugio. Però l'approfondimento del dibattito europeo ha portato ben presto a considerare gli aspetti negativi dell'intervento legislativo destinato alle coppie eterosessuali: da un lato la sottoposizione ad un regime legale non scelto, se la legge prevede un automatismo per l'applicabilità; dall'altra la possibilità per la coppia di non porre in essere alcuna forma di pubblicità dell'unione e quindi rimanere al di fuori del campo applicativo della legge che invece lo richieda come presupposto, col risultato di dare vita a tre tipologie di unioni: la coppia sposata, la coppia "registrata" e la coppia "di fatto". Ecco allora il tentativo belga di dettare regole volte esclusivamente al profilo patrimoniale (ponendosi così al di fuori del diritto di famiglia) o quello francese di creare un contratto tipico per le coppie conviventi: il patto civile di solidarietà, noto con l'acronimo *pacs*.

Ricorrendo ad una utile schematizzazione, le vie imboccate dai vari legislatori europei (e dai parlamentari italiani che hanno sottoscritto i relativi progetti di legge) si possono ricondurre a due: l'opzione per la disciplina gius-familiare (che colloca la "famiglia di fatto" direttamente all'interno del diritto di famiglia); e l'opzione contrattualistica (che riconduce il rapporto nell'ambito civilistico del diritto delle obbligazioni).

Convivenze "di fatto" e diritto positivo: un matrimonio che appare impossibile

Nonostante la brevità di queste note, si è in ora condizione di delineare qualche osservazione solo parzialmente conclusiva. Innanzitutto, è possibile puntualizzare il tema del rapporto tra "famiglia di fatto" e diritto positivo, che si presenta come un dilemma insolubile.

Infatti, nei casi in cui il Legislatore ritiene di accogliere la rivendicazione del riconoscimento della convivenza come "famiglia", il risultato è il varo di una disciplina che non impropriamente è stata definita "matrimonio di serie B", o matrimonio "alleggerito". Effettivamente, il parallelo con il matrimonio è calzante, dal momento che per regolamentare i rapporti di coppia extra-matrimoniali non si è creato uno statuto nuovo, ma si è (per quanto parzialmente) mutuato quello coniugale; la grande differenza con il matrimonio sta nell'ulteriore dilemma posto dall'ingerenza del diritto nelle convivenze: statuto legale scelto o imposto? Il principio "*matrimonium facit partium consensus*" è così fondativo dello *status* coniugale che non può essere messo in discussione (e se ciò è, in ambito canonistico, provato dalla minuziosa disciplina delle nullità del matrimonio per difetto di consenso, nondimeno è vero in ambito statale-civilistico, dove il matrimonio sorge pur sempre da una manifestazione di volontà delle parti, che deve essere libera e cosciente); per le coppie "di fatto" invece, obblighi in costanza di rapporto ed anche in caso di scioglimento possono essere imposti a prescindere dalla volontà dei conviventi. In tal modo si risolve, sì, il problema relativo all'esigenza di tutela della parte debole del rapporto, ma a prezzo di istituire un "piccolo matrimonio" *ex lege*, l'esatto contrario delle istanze di superamento del giuridismo e del formalismo che sono alla base della presa in carico e della credibilità stessa del fenomeno di fatto nel mondo del diritto.

Per superare queste ambiguità si è provato ad allargare il campo di azione avendo riguardo alle convivenze "in quanto tali" ed apprestando strumenti giuridici atti a regolare i rapporti patrimoniali prescindendo dal tipo di legame (se a base sessuale o no) che unisce i conviventi. Questa tipologia di intervento legislativo (cui si può ricondurre anche la proposta pendente alla Camera dei Deputati *Disciplina dei patti di convivenza*) presenta però l'inconveniente di essere privo di una connotazione strettamente o

latamente “fami-liare”: ecco quindi sorgere un’altra contraddizione in grado di smentire le premesse: la “famiglia di fatto” non viene assunta, come invece si postula che sia, tra le “famiglie”.

In buona sostanza si può dire che la “famiglia di fatto” appare come un “non essere” alla ricerca di un “essere” (positivo) che il diritto (*rectius*, la legge) potrebbe conferirle; nei fatti, però, l’intervento legislativo finisce per essere in qualche modo esiziale: o perché decreta la morte della “famiglia di fatto” come realtà “di fatto” (conferendole uno statuto giuridico tipico e definito, a volte imposto) o perché ne decreta la morte come “famiglia”, procurandone il dissolvi-mento nel mare dei rapporti obbligatori e della contrattualistica.

A onor del vero, il *pacs* francese si propone come una “terza via”, ma la dottrina è unanime nel riconoscere l’ambito contrattualistico a quel tipo di accordo, nonostante i presupposti ed i requisiti per la sua conclusione nettamente mirati alla preven-zione dell’incesto ed alla salvaguardia del carattere monogamico dell’unione di tipo coniugale⁷.

Ecco quindi il dilemma amletico della famiglia di fatto: *to be* (come realtà di fatto, quindi *not-being*, non-essendo) *or not to be* (assurgendo a realtà di diritto, e quindi *being*, essendo).

Guardare al tema oltre le ambiguità

Probabilmente le contraddizioni che si evidenziano a livello legislativo sono il prezzo che il tema della famiglia di fatto deve pagare all’ambiguità di fondo che l’accompagna: l’estensibilità della disciplina anche alle coppie omosessuali. Oggi, a decenni di distanza dall’insorgere della tematica, appare chiaro che la vera questione non è quella che riguarda le coppie eterosessuali (per le quali, anche se si vara una legge più “leggera” di quella matrimoniale, la questione rimane sempre la stessa: volere o non volere la regola positiva nel rapporto); la vera questione è quella intorno al “riconoscimento giuri-dico” delle coppie omosessuali, cui consegue il loro inserimento tra le “famiglie”. Le due grandezze sono irriducibili perché, come ben è stato detto, se le coppie eterosessuali chiedono alla legge uno “statuto minimo”, quelle omosessuali esigono invece uno “statuto massimo”⁸ (e ciò è reso evidente dalla vicenda olandese: non contento della legge sulla *partnership* registrata, il Legislatore olandese ha innovato il proprio codice civile aprendo l’istituto matrimoniale anche alle coppie omosessuali).

La commistione tra le due problematiche non giova alla chiarezza concettuale, né alle strategie di politica del diritto. Il mondo giuridico (e non solo) che non ha mai messo in discussione la propria militanza in favore del “riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto” lo afferma espressamente: pur con le sue contraddizioni, si tratta di un “passaggio necessario” per giungere al riconoscimento giuridico delle coppie omo-sessuali⁹; su questa base, quindi, è facile prevedere che l’intervento legislativo non si arresterà. È pur vero che il processo di integrazione europea apre prospettive nuove, che si pongono sul piano del diritto internazionale privato e più in generale della circolazione dei flussi giuridici intraeuropei. Come considerare il coniuge (che tale è, per la legge olandese) omosessuale che segue l’altro coniuge trasferito per motivi di lavoro in un altro paese europeo? Il diritto sanitario, il diritto previdenziale, ma si può dire l’intero sistema del *welfare* dei singoli Paesi è interpellato. Nel contesto di queste problematiche emergenti vanno letti anche certi avvenimenti di casa nostra dal forte impatto mediatico, come, ad esempio, il *pacs* concluso da una coppia omosessuale italo-francese presso l’Ambasciata di Francia a Roma, cui tutti i media hanno dato grande risalto, definendolo senza mezzi termini “matrimonio gay”: tattica mediatica all’interno di una strategia (giuridica) inter-nazional-privatistica.

Ma non è qui luogo di trattare un tema immenso come quello delle unioni omosessuali. Tornando all’ambito delle convivenze eterosessuali ed alle rivendicazioni che le riguardano, appare chiaro che vi sono alcune lezioni da trarre da tutta la vicenda. Una prima lezione riguarda la necessità del diritto positivo nei rapporti di tipo coniugale tra un uomo ed una donna. Non c’è famiglia senza diritto, sembra affermare (a gran voce) la parabola della “famiglia di fatto”. Nata come tema rivendicativo di uno spazio proprio da attribuirsi alle “famiglie” fondate sulla libertà dei sentimenti senza passare per le forche caudine di una sanzione giuridico-formale, finisce per invocare proprio quel diritto che *ab origine* aveva rigettato. E qui si può cogliere

l'ulteriore lezione: non solo la necessità della presenza (generica) del diritto nella famiglia, ma l'irrinunciabilità di un diritto del tutto peculiare, quello che "fa" la famiglia (e non un'altra cosa): il diritto matrimoniale. Forse oggi è usurato il termine matrimonio, ma proprio la vicenda della famiglia di fatto sottolinea che non ne è usurato il contenuto. In effetti, come si è detto, da un punto di vista del diritto positivo la questione delle convivenze non ha aggiunto nulla di nuovo, limitandosi a rivedere, ammorbidire, alleggerire, lo statuto matrimoniale. Ma non lo ha snaturato; o meglio: quando l'ha fatto, ha dovuto rinunciare allo *status* familiare. Per questo non è una forzatura affermare che la famiglia non si è pluralizzata con l'ingresso nel diritto (positivo) delle "famiglie di fatto" (che da quel momento "di fatto" non sono più); la famiglia si pluralizza con l'avvento delle unioni omosessuali quando l'ordinamento giuridico conferisce loro il rilievo gius-familiare.

Riandando per un attimo all'iniziale confronto tra dottrine, spesso giocato nella triade (non sempre evidente e tematizzata, in verità) giusnaturalismo-storicismo-positivismo, si può oggi osservare, a mo' di riflessione momentaneamente conclusiva, che quelle intuizioni iniziali erano assolutamente centrali, perché quelli sono, in effetti, i termini della questione. Giusnaturalismo da un lato; positivismo storicistico dall'altro, sono i due veri poli della vicenda: una vicenda che ha evidenziato un contorno schiettamente giusnatura-lista nel caso delle coppie eterosessuali; generata invece da un eclatante positivismo nel caso delle coppie omosessuali.

NOTE

¹ Sul tema, più diffusamente: I.T. Mucciconi Albi, «*Matrimonio di fatto*» e pensiero giuridico, Giappichelli, Torino, 2002, cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici, qui essenziali.

² Ciò non toglie che le convivenze senza matrimonio facciano capolino qua e là nella legislazione; è di stretta attualità l'esame parlamentare della legge sulla procreazione medicalmente assistita, nella quale a larga maggioranza sono state inserite anche le coppie non coniugate purché conviventi tra le aventi diritto al ricorso alla metodica, in caso di accertata sterilità (cfr. il disegno di legge approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, Atto Senato n. 1514, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*).

³ Risale al 1972 il primo studio dedicato alla "rilevanza giuridica della famiglia di fatto" in senso "modernamente" inteso: cfr. G. Piepoli, *Realtà sociale e modello normativo nella tutela della famiglia di fatto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1972, pp. 1433-1456. Il terreno era stato preparato da una serie di saggi che avevano minato alle fondamenta l'interpretazione tradizionale: una piccola *summa* in P. Barcellona, voce *Famiglia (Diritto civile)*, in *Encicl. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, pp. 779-789; da allora gli studi sulla "famiglia di fatto" dilagarono. Impossibile non citare, perché ha segnato un punto di non-ritorno per la cultura giuridica italiana in materia, un Convegno svoltosi a Pontremoli nel 1976, i cui atti sono tuttora molto importanti: AA.VV., *La famiglia di fatto*, Atti del Convegno nazionale di Pontremoli, 27-30 maggio 1976, Luigi Tarantola Editore, Montereggiò, s.d., ma 1977. Tra le primissime monografie, cfr. inoltre F. Prospero, *La famiglia non "fondata sul matrimonio"*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Camerino, 1980.

⁴ Esponente massimo di questa dottrina in quegli anni, Alberto Trabucchi, che leverà alta la voce contro quella che gli apparve sempre una resa nei confronti di un valore intangibile come quello della famiglia. Tra i suoi scritti, A. Trabucchi, *Il ritorno all'anno zero: il matrimonio come fonte di disparità*, in *Rivista di diritto civile*, 1975, II, pp. 488-489; Id., *Natura legge famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 1977, I, pp. 1-27; Id., *Pas par cete voie s'il vous pait!*, in *Rivista di diritto civile*, 1981, I, pp. 329-358; Id., *Morte della famiglia o famiglie senza famiglia?*, in AA.VV., *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Atti del Convegno della Facoltà di Giurisprudenza della II Università degli studi di Roma, 3 dicembre 1987, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 1988, pagg. 9-30 (anche in *Rivista di diritto civile*, 1988, I, pagg. 19-42). Nell'impossibilità di dare conto della produzione scientifica succedutasi nel tempo, ci si limita a menzionare almeno Gilda Ferrando, una delle voci più impegnate (assieme ai conterranei genovesi Mario Bessone e Massimo Dogliotti), sin dalla prima ora, nel campo del "riconoscimento" delle "famiglie di fatto"; la scelta è motivata anche dal fatto che il pensiero della studiosa è ora esposto organicamente in G. Ferrando, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, vol. V, t. I, Milano, 2002, cui si rinvia.

⁵ Cfr. N. Lipari, *Il matrimonio*, in *Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma*, a cura di Andrea Belvedere e Carlo Granelli, Cedam, Padova, 1996, pag. 16. Pioniere dell'autoregolamentazione dei rapporti tra conviventi è stato Francesco Gazzoni, autore di una monografia celebre anche per l'emblematico titolo: F. Gazzoni, *Dal concubinato alla famiglia di*

fatto, Giuffrè, Milano, 1983; fondamentale, poi, per questo indirizzo dottrinale (le cui ascendenze vanno rintracciate nell'esperienza giuridica dei Paesi di *common law*), G. Oberto, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, 2 voll., Giuffrè, Milano, 1991; più di recente, M. Franzoni, *I contratti tra conviventi "more uxorio"*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da Giovanni Bonilini e Giovanni Cattaneo, vol. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Utet, Torino, 1997, pagg. 461-489 (anche in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1994, pp. 737-768).

⁶ Panoramiche sulla legislazione europea e traduzioni delle leggi sono offerte da: E. CALÒ, *Le convivenze registrate in Europa. Verso un secondo regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2000; Aa.Vv., *Matrimonio, matrimonii*, a cura di Francesca Brunetta d'Usseaux e Antonino D'Angelo, Giuffrè, Milano, 2000; Aa. Vv., *Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto*, a cura di Franco Grillini e Maria Rosaria Marella, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001.

⁷ Cfr. per tutti l'autorevole opinione di P. Vitucci, 'Dal di che nozze...' *Contratto e diritto della famiglia nel pacte civil de solidarité*, in *Famiglia*, I, 2001, pp. 713-722; al termine di una analitica ricognizione delle disposizioni della legge francese, l'Autore conclude che il *pacs* "appartiene al diritto dei contratti" (p. 720). Peraltro, l'interpretazione, di cui è stata antesignana quella resa dal *Conseil constitutionnel* francese in sede di parere sul progetto di legge, è unanime in dottrina; al contrario, nell'opinione pubblica l'entrata in vigore della legge ha avuto l'impatto dell'approvazione del "matrimonio gay".

⁸ Cfr. E. Quadri, *Problemi giuridici attuali della famiglia di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 503.

⁹ "Il riconoscimento delle convivenze etero è storicamente un passaggio obbligato rispetto all'inclusione delle coppie gay all'interno delle forme di famiglia regolamentate dal diritto, poiché rappresenta una prima, indispensabile vittoria contro le resistenze che generalmente si oppongono all'accoglimento di una visione pluralistica di famiglia": così M.R. Marella, *Il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio*, in Aa. Vv., *Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto*, cit., p. 10.